

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5683 del 16/10/2024
Oggetto	Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica a terra avente potenza nominale pari a 9221,94 kW, da realizzarsi in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Emilia snc - foglio catastale 52, mapp 109, 136, 137, 1131 - ed opere connesse. Proponente: CHIRON ENERGY SPV 28 Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5925 del 16/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica a terra avente potenza nominale pari a 9221,94 kW, da realizzarsi in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Emilia snc - foglio catastale 52, mapp 109, 136, 137, 1131 - ed opere connesse. Proponente: CHIRON ENERGY SPV 28 Srl

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 125 del 23/05/2023 “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio”
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quarter e 52 sexies;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 “Disposizioni Regionali in materia di espropri”, e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 126/2021, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento alla Dr.ssa Patrizia Vitali dell'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE, prorogato con deliberazione DDG n. 99/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- in data 02/04/2024, con PG nn. 61015, 61027, 61029, 61031, 61035, 61039, 61042 del 02/04/2024 (acquisiti alla pratica Sinadoc n. 14174/2024) è pervenuta ad ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) l'istanza della Società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl, con sede legale in Comune di Milano, via Bigli n. 2 (p.iva e codice fiscale 12456200968), per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/03, di:
 - costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia elettrica fotovoltaica da realizzarsi in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Emilia snc (foglio catastale 52, mapp 109, 136, 137, 1131) avente potenza nominale pari a 9221,94 KW, costituito da n.2 impianti: Anzola 1 ed Anzola 2 aventi potenza nominale complessiva rispettivamente pari a 4.602,78 kW e 4.619,16 kW;
 - costruzione della linea elettrica MT interrata in cavo elicord e di due nuove cabine elettriche in comune di Anzola dell'Emilia, per la connessione con la rete elettrica nazionale per una lunghezza complessiva di circa 1240 metri (preventivo di connessione Codice rintracciabilità: TICA-355397151) che interessa strade comunali ed i seguenti terreni in comune di Anzola dell'Emilia: foglio catastale 52, mappali 1131, 758, 768, 769, 761, 235, 598, 604, 603, 605, 1124, 602, 2 e foglio catastale 40 mappale 362.
- la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha trasmesso il contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie sottoscritto presso il Notaio Emanuele Filippo Ranuzzi de Bianchi (Repertorio n° 4110, Raccolta n° 2534, registrato a Bologna il 29/09/2023 n°42281 serie 1T) con il quale ha acquisito la disponibilità dei terreni interessati dall'area dell'impianto fotovoltaico nel comune di Anzola foglio catastale n. 52, mappali n. 109, 136, 137, 1131.
- CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha inoltre allegato, tra i documenti tecnici dell'istanza, le seguenti dichiarazioni:
 - Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico¹.
 - Dichiarazione di non interferenza con impianti di trasporto pubblico di competenza U.S.T.I.F.², in quanto l'ubicazione degli impianti e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune).
 - Dichiarazione di nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.³.
 - il terreno agricolo, che costituisce area di impianto, non è stato interessato, nell'ultimo triennio, da coltivazioni certificate definite dalla normativa regionale di settore, come da dichiarazione del 23/05/2024⁴;

Considerato che:

- L'area di impianto, pari a 9,62 ettari circa, è compresa nel Territorio rurale, come da Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Anzola dell'Emilia allegato all'istanza. Inoltre ricade in area idonea per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo in quanto è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da una zona a destinazione industriale (art 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1 del DLgs 199/2021)⁵;
- L'impianto fotovoltaico in oggetto non è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'art 19 del DLgs 152/2006 in quanto realizzato in area idonea ai sensi del DLgs 199/2021 e con potenza inferiore a 12 MW.
- ARPAE - AACM ha effettuato la verifica di completezza documentale che è risultata positiva ai sensi di quanto previsto dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010 e pertanto il procedimento si intende

¹ Documento: 09_dich_unmig agli atti con PG n. 61015 del 02/04/2024

² Documento: 10_dich_ustif agli atti con PG n. 61015 del 02/04/2024

³ Documento: 08_report_enav agli atti con PG n. 61015 del 02/04/2024

⁴ Documento: 75_dich_piano_colt.pdf, agli atti con PG n. 95506 del 24/05/2024.

⁵ Istanza presentata il 02/04/2024, in data antecedente al DLn.63 del 15/05/2024 convertito in legge con Ln.101 del 12/07/2024

avviato il 02/04/2024, data di protocollo della domanda;

- Per la linea elettrica di connessione, la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità, ai sensi dell'art. 52 quater del DPR 327/2001 e s.m.i. ed ha pertanto depositato l'elaborato Piano Particellare in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l'opera di connessione e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
- Ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i., l'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Anzola dell'Emilia per l'apposizione del vincolo espropriativo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, oltre che per l'individuazione dell'infrastruttura elettrica di connessione e della relativa Dpa - Distanza di Prima Approssimazione. A tal fine è stata effettuata la pubblicazione nel BURERT n° 125 del 24/04/2024 dell'avviso pubblico di deposito dell'istanza e sono state inviate le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento⁶. L'avviso di deposito del progetto è inoltre stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Anzola dell'Emilia dal 24/04/2024 per 30 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni dagli aventi diritto. Lo stesso avviso è stato inoltre pubblicato in data 24/04/2024 a cura dell'azienda proponente, sul quotidiano a diffusione locale "La Repubblica - Bologna".
- Poiché l'impianto è ubicato in area idonea, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall' art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, viene ridotto di un terzo⁷, pertanto è fissato in 60 giorni dall'avvio del procedimento, al netto delle sospensioni. Il termine per la conclusione del procedimento è stato sospeso dal 24/04/2024, data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BURERT, per consentire la raccolta di eventuali osservazioni dagli aventi diritto, oltre che per eventuali richieste di integrazioni da parte degli Enti coinvolti.

Considerato inoltre che:

- ARPAE-AACM, con PG n. 67862 del 11/04/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona⁸ con i termini previsti dall'art. 13 del D.L. 76/2020 vigente, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte di SNAM RETE GAS Spa, Consorzio della Bonifica Renana, Comune di Anzola dell'Emilia, Città Metropolitana di Bologna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, AS RETIGAS Srl, ARPAE - APAM Servizio Sistemi Ambientali;
- ARPAE-AACM con note PG n. 83634 del 07/05/2024 ha trasmesso alla società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl la richiesta di integrazioni e ha comunicato a tutti gli Enti in Conferenza di Servizi la sospensione del procedimento dal 24/04/2024, data di pubblicazione dell'avviso di deposito, fino al termine del deposito ovvero all'arrivo della documentazione integrativa, che doveva pervenire entro 30 gg;
- la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha dato riscontro alle richieste di integrazioni con documentazione agli atti con PG nn. 95485, 95498 e 95506 del 24/05/2024. In data 12/06/2024 ARPAE AACM, con nota PG n. 107999/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa agli Enti convocati in Conferenza dei Servizi; con la stessa nota sono state inviate alla CHIRON ENERGY SPV 28 Srl le osservazioni pervenute dai proprietari delle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica di collegamento, e precisamente
 - PG n. 92635 del 21/05/2024 - proprietario del terreno in Comune di Anzola dell'Emilia foglio 52 mappali 758, 768, 769 e 761;
 - PG n. 71842 del 18/04/2024 - proprietario del terreno in Comune di Anzola dell'Emilia foglio 52 mappale 603;

Con la stessa nota PG n. 107999/2024 è stato chiesto alla società proponente la formulazione delle proprie controdeduzioni alle osservazioni sopra elencate: le controdeduzioni sono pervenute agli atti con PG n. 109499 del 13/06/2024.

- ARPAE AACM, con nota PG n. 124418 del 05/07/2024, ha comunicato alla Conferenza dei servizi che dal

⁶ Con PG nn. 68618, 68627, 68634, 68642, 68646 del 12/04/2024.

⁷ Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera b) del DLgs 199/2021.

⁸ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

13/06/2024 riprendono a decorrere i termini per la conclusione del procedimento ed ha richiesto alle amministrazioni coinvolte di esprimere il proprio parere in merito al progetto entro il 20/07/2024.

- Successivamente CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha inviato altra documentazione integrativa, agli atti con PG n.117582 del 26/06/2024, PG n° 130375 del 16/07/2024, richieste rispettivamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da AS RetiGas Srl direttamente alla società stessa.
- Sono pervenuti i seguenti pareri, con **le prescrizioni dettagliate nell'Allegato A** alla presente autorizzazione quale sua parte integrante e sostanziale:
 - parere favorevole della Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile, prot 49079 del 19/07/2024, agli atti con PG n.133249 del 19/07/2024;
 - parere favorevole del Consorzio di Bonifica Renana prot. 9499 del 19/07/2024, in atti con PG n. 133139 del 19/07/2024;
 - nulla osta dell'Aeronautica Militare Comando 1° regione aerea prot 11664 del 13/05/2024, agli atti con PG n. 87569 del 13/05/2024;
 - nulla osta del Comando Interregionale Marittimo Nord-Ufficio infrastrutture e demanio prot n. 12407 del 15/04/2024, agli atti con PG n.69981 del 16/04/2024;
 - nulla osta del Comando Militare dell'Esercito Emilia Romagna n. 426-24, agli atti con PG n. 154633 del 27/08/2024;
 - parere favorevole di AUSL di Bologna prot n. 86841 del 18/07/2024, agli atti con PG n. 132028 del 18/07/2024;
 - parere favorevole (**con prescrizioni**) della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, prot. 22662 del 12/07/2024, in atti con PG n. 129090 del 15/07/2024;
 - parere favorevole di AS RETIGAS Srl prot. 440 del 19/07/2024, in atti con PG n. 132994 del 19/07/2024;
 - parere di massima favorevole (**con prescrizioni**) di SNAM RETE GAS Spa C.BO. ARZ 082-24 del 19/04/2024, agli atti con PG n. 74105 del 22/04/2024 integrato con nota C.BO. ARZ 161-24 del 09/07/2024, agli atti con PG n. 125869 del 09/07/2024;
 - relazione tecnica (**con prescrizioni**) per la matrice campi elettromagnetici a bassa frequenza, rumore e terre e rocce da scavo redatta da ARPAE - APAM Servizio Sistemi Ambientali, in atti con PG n. 106814 del 10/06/2024;
 - nulla osta minerario di ARPAE-AACM, rilasciato con il presente atto di autorizzazione.
- Non si sono espressi il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, E-Distribuzione Spa, HERA Spa, TIM Spa, TERNA Spa; pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.
- E' inoltre pervenuto il parere del Comune di Anzola dell'Emilia prot n. 17465 del 18/07/2024, in atti con PG n. 132826 del 19/07/2024, non favorevole in quanto:
 - l'impianto fotovoltaico di progetto, è previsto in prossimità di un edificio di interesse storico-architettonico tutelato dal vigente PSC (rif. Scheda n.63 PSC Tav. 2/B) comunale pertanto, non vi è il rispetto della normativa del paesaggio e del patrimonio storico-artistico comunale; le relazioni di conformità urbanistica e di disamina del sistema dei vincoli e di tutela derivanti dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti, pur se richiesti ed integrati dall'azienda, non risultano esaustivi;
- ARPAE-AACM, ritenendo tali motivazioni non superabili, ha inviato la determinazione conclusiva negativa della Conferenza dei Servizi, agli atti con PG n. 137666 del 26/07/2024, che riassume gli atti della Conferenza e le motivazioni che hanno portato alla decisione. Tale determinazione ha valore di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., sospende i termini di conclusione del procedimento al fine di ricevere le osservazioni scritte dalla società proponente CHIRON ENERGY SPV 28 Srl entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Ai sensi dell'art. 10-bis i termini riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;
- la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha presentato le proprie osservazioni in data 30/07/2024, agli atti con PG n. 139033/2024;

- i termini del procedimento, sospesi dal 26/07/2024, hanno ripreso a decorrere dal 06/08/2024⁹ ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- al fine della valutazione delle osservazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., e dell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza, si è ritenuto necessario lo svolgimento della Conferenza di Servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., che è stata pertanto convocata con nota PG n. 152876 del 23/08/2024;
- in data 13/09/2024 si è tenuta la seduta di Conferenza di Servizi, in modalità sincrona in videoconferenza, il cui verbale è agli atti con PG n. 166579 del 16/09/2024¹⁰.
La Conferenza di Servizi si è conclusa con l'approvazione del progetto prescrivendo opere di mitigazione consistenti in: irrobustimento della siepe perimetrale rendendola una fascia plurifilare all'interno dell'impianto, il ripristino di tutte le aree di cantiere utilizzate per la costruzione e la finale dismissione dell'impianto, l'area agricola coperta dai pannelli dovrà essere tenuta a prato polifita, la recinzione perimetrale dovrà essere sollevata di 10 cm dal piano di campagna per permettere il passaggio della fauna minore, l'attecchimento della fascia arbustiva dovrà essere garantito anche mediante un impianto di irrigazione, la pista ciclabile interessata dai lavori dovrà essere ripristinata nell'intera larghezza della pista stessa.
Il Comune di Anzola dell'Emilia ha formalizzato il proprio parere finale favorevole (**con prescrizioni**), prot n. 22091 del 18/09/2024, agli atti con PG n. 167847 del 18/09/2024.
- Le controdeduzioni, formulate dalla CHIRON ENERGY SPV 28 Srl¹¹, alle osservazioni dei proprietari delle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica di collegamento, sono state ritenute condivisibili, visti i chiarimenti e le motivazioni in esse contenute, e verranno individualmente comunicate agli interessati, a seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 17/05/2024¹². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto autorizzativo ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.
- La società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, prima dell'avvio dei lavori¹³, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, del valore di euro 242.772,00 (duecentoquarantaduemila settecentosettantadue/00 euro) così come indicato nel Piano di dismissione (documento: 22_rt01_rel_tec.pdf) allegato all'istanza di autorizzazione; tale garanzia dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base del tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- In data 23/09/2024 il Proponente ha trasmesso¹⁴ la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972¹⁵ e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 17/09/2024 e identificato con il seguente numero seriale: 01230711876170.
- L'Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto l'allegato (**Allegato n. 1**) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

⁹ 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte del proponente.

¹⁰ Verbale trasmesso con nota PG n. 166592 del 16/09/2024

¹¹ Agli atti con PG n. 109499 del 13/06/2024

¹² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_MIUTG_Ingresso_0127059_20240417 del 17/04/2024

¹³ Come previsto dal DM 10/09/2010, Parte III, punto 13.1 lettera j).

¹⁴ Nota agli atti con PG n. 170130 del 23/09/2024.

¹⁵ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

DETERMINA DI

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl, avente sede legale in comune di Milano, via Bigli n. 2 (p.iva e codice fiscale 12456200968), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica fotovoltaica a terra, ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia snc, su terreni identificati al foglio catastale 52, mapp 109, 136, 137, 1131. L'impianto fotovoltaico ha una capacità nominale di produzione energia elettrica pari a 9221,94 KW; l'impianto è costituito da due lotti, denominati Anzola 1 e Anzola 2, con potenza nominale rispettivamente pari a 4602,78 KW e 4619,16 KW. Sono stabilite le prescrizioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
- **Autorizzare** inoltre, ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n°387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica MT di E-Distribuzione Spa (preventivo di connessione Codice rintracciabilità: TICA-355397151).
L'impianto di rete per la connessione verrà realizzato dal Proponente ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia elettrica MT di E-Distribuzione S.p.A. e, anche nel caso di dismissione dell'impianto di produzione, resterà attivo e non vi sarà obbligo di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi.
- **Dichiarare**, ai sensi dell'art 12, comma 3 del DLgs 387/2003, che la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del comune di Anzola dell'Emilia e comporta l'apposizione del vincolo espropriativo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e per l'individuazione dell'impianto di connessione e della relativa Dpa (Distanza di prima approssimazione).
- **Dichiarare**, inoltre, la pubblica utilità delle opere per la connessione alla rete elettrica ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. e dà atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003, le opere per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
- **Dichiarare** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e/o gli atti di assenso necessari alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico e delle opere e infrastrutture ad esso connesse.
- **Stabilire** le seguenti prescrizioni:
 - l'impianto e le sue opere connesse dovranno essere costruite in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto e nella documentazione integrativa approvata in sede di Conferenza dei Servizi¹⁶, conservati nella pratica Sinadoc n° 14174/2024, e dettagliatamente elencati nell'Allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. Tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
 - l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché delle specifiche prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportate nell'Allegato A al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale. CHIRON ENERGY SPV 28 Srl viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa da chi si ritenesse danneggiato;
 - la società proponente, CHIRON ENERGY SPV 28 Srl, deve dare avvio ai lavori entro 3 anni dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo e concluderli entro 3 anni dalla data di avvio, pena la decadenza del titolo autorizzativo per la parte non edificata. Il Proponente dovrà provvedere a comunicare, anteriormente alla scadenza, ad ARPAE e al Comune di Anzola dell'Emilia ogni eventuale ritardo nell'avvio o nella fine lavori, per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, a seguito della quale ARPAE, sentito il comune, dovrà provvedere ad assegnare nuovo termine;
 - il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE e al Comune di Anzola dell'Emilia delle comunicazioni di inizio e fine lavori di costruzione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestata nel progetto definitivo, nonché le prescrizioni di cui all'allegato A del presente atto;

¹⁶ Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità asincrona.

- prima dell'avvio dei lavori, la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl dovrà prestare a favore di ARPAE, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa del valore di euro 242.772,00 (duecentoquarantaduemila settecentosettantadue/00 euro) così come indicato nel Piano di dismissione (documento: 22_rt01_rel_tec.pdf) allegato all'istanza di autorizzazione; tale garanzia dovrà essere rivalutata ogni 5 anni sulla base dei tassi di inflazione programmata e mantenuta per tutto l'esercizio dell'impianto, pena la revoca del titolo autorizzativo;
 - la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ed al Comune di Anzola dell'Emilia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
 - la società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl ha sottoscritto un contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie con il quale ha acquisito la disponibilità dei terreni interessati dall'area dell'impianto fotovoltaico nel comune di Anzola dell'Emilia, foglio catastale n. 52, mappali n. 109, 136, 137, 1131. Tale contratto è stato sottoscritto presso il Notaio Emanuele Filippo Ranuzzi de Bianchi - Repertorio n° 4110, Raccolta n° 2534, registrato a Bologna il 29/09/2023 n°42281 serie 1T.
Si subordina l'efficacia del presente atto autorizzativo alla stipula del contratto definitivo attestante la piena disponibilità dell'area di impianto in capo alla società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl prima dell'avvio dei lavori di costruzione. La società CHIRON ENERGY SPV 28 Srl dovrà inviargli copia ad ARPAE unitamente alla comunicazione di avvio lavori ed alla garanzia fideiussoria di cui ai precedenti punti.
La validità dell'atto autorizzativo è subordinato alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto fotovoltaico.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

per LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Patrizia Vitali

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi¹⁷
(atto firmato digitalmente)¹⁸

¹⁷ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

¹⁸ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Pratica Sinadoc n. 14174/2024

ALLEGATO A

Proponente: CHIRON ENERGY SPV 28 Srl

Oggetto: Autorizzazione unica - ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 - per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica a terra avente potenza nominale pari a 9221,94 kW, da realizzarsi in Comune di Anzola dell'Emilia, Via Emilia snc - foglio catastale 52, mapp 109, 136, 137, 1131 ed opere connesse

PRESCRIZIONI TECNICHE - Costruzione e gestione dell'impianto

1. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto costituito da:
 - elaborati tecnici allegati all'istanza di parte, agli atti di questa ARPAE con PG nn. 61015, 61027, 61029, 61031, 61035, 61039, 61042 del 02/04/2024;
 - integrazioni su richiesta degli Enti intervenuti in Conferenza dei Servizi, agli atti con PG nn. 95485, 95498 e 95506 del 24/05/2024;
 - integrazioni volontarie rispettivamente agli atti con PG n. 75037 del 23/04/2024, 117582 del 26/06/2024, PG n. 130375 del 16/07/2024;
 - controdeduzioni alle osservazioni dei proprietari dei terreni interessati dall'opera di connessione in progetto, agli atti con PG n. 109499 del 13/06/2024;
 - osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., agli atti con PG n. 139033 del 30/07/2024;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni relative alla fase di progettazione esecutiva e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
 - **Comune di Anzola dell'Emilia¹** :
(...) parere favorevole condizionato alla realizzazione delle seguenti opere di mitigazione e di compensazione:
 - "Irrobustimento" della prevista siepe perimetrale rendendola una fascia plurifilare all'interno dell'impianto, costituita da specie arbustive da inframezzare con diverse specie arboree autoctone, e al fine di conseguire una percezione visiva d'insieme assimilabile ad una macchia boschiva "naturaliforme";
 - Forestazione e ripristino di tutte le aree di cantiere utilizzate per la costruzione dell'impianto nella fase di fine lavori e successivamente a completa dismissione dell'impianto;
 - Semina di tutta la superficie agricola coperta dai pannelli a prato polifita con prevalenza di specie mellifere perenni, limitando gli sfalci allo stretto indispensabile;
 - Realizzazione della recinzione perimetrale sollevata da terra di almeno 10 cm per consentire il passaggio della fauna minore;
 - Realizzazione di impianto di irrigazione per garantire l'attecchimento della fascia arbustiva perimetrale;
 - Sostituzione garantita delle fallanze;
 - Ripristino completo della pista ciclabile interessata dai lavori, per l'intera larghezza della stessa al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto ed al termine della dismissione dello stesso, a regola d'arte e secondo le modalità prestazionali proposte e concordate con

¹ Prot n. 22091 del 18/09/2024, agli atti con PG n. 167847 del 18/09/2024.

l'ufficio comunale competente;

● **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio²**

(...) per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 41 c.4 del D. Lgs. 36/2023, esprime la propria determinazione in termini di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico delle opere in progetto, richiedendone la sottoposizione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1 commi 7 e segg. dell'allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- *progettazione e realizzazione di sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, tali da costituire una adeguata campionatura dell'area di intervento;*
- *gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;*
- *per quanto riguarda, invece, il tracciato dell'elettrodotta di connessione alla RTN questo andrà soggetto a controllo archeologico in corso d'opera;*

La progettazione delle trincee e del sondaggio allargato potrà essere concordata dagli archeologi incaricati anche per le vie brevi con il funzionario archeologo responsabile del procedimento.

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di archeologi professionisti, in possesso dei necessari requisiti ai sensi del D.M. 20 maggio 2019 n. 244, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

In caso di rinvenimenti di resti archeologici dovrà essere data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi, modalità di intervento e a prescrivere eventuali approfondimenti di indagini.

Al termine delle attività archeologiche dovrà essere prodotta da parte della ditta incaricata una relazione, ritenuta parte integrante delle indagini e a completamento delle medesime, che conterrà tutti i dati raccolti nel corso dei lavori.

La modalità di consegna della relazione e della relativa documentazione di scavo dovrà essere conforme a quanto indicato sul sito di questa Soprintendenza.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

● **SNAM RETE GAS Spa³**

"(...) parere di massima favorevole all'opera a condizione che venga trasmesso quanto segue:

- *(...)*
- *Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità a firma del Legale Rappresentante della ditta che eseguirà l'attività della T.O.C. (...)*

(...) la fascia asservita del metanodotto pari a metri 10,0 per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

(...) Si evidenzia, infine, che in prossimità dell'esistente gasdotto nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

● **ARPAE - APAM - Servizio Sistemi Ambientali⁴**

"(...) Rumore

(...) Il documento integrativo trasmesso dal proponente (codice "2_74_r_acu_appendice") non fornisce le spiegazioni richieste; tuttavia propone la realizzazione di "misure post operam presso i ricettori prossimi al nuovo impianto, rimandando a tale fase, qualora necessario, l'inserimento e l'utilizzo di eventuali soluzioni di mitigazione acustica". Si ritiene condivisibile tale soluzione: pertanto dovrà essere realizzata la campagna di misure proposta in fase di esercizio presso i ricettori prossimi al nuovo impianto per verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali ed

² Parere prot. 22662 del 12/07/2024, in atti con PG n. 129090 del 15/07/2024

³ C.BO ARZ 104-23 EAM 78473 del 17/05/2024, agli atti con PG n. 91418 del 17/05/2024

⁴ in atti con PG n. 92151 del 20/05/2024

eventualmente, in caso di criticità riscontrata, dovranno essere adottate soluzioni di mitigazione acustica delle sorgenti sonore dell'impianto.

(...)

Terre e rocce da scavo

(...)

- 1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;*
- 2. per quanto attiene alla salvaguardia della falda idrica, qualora la differenza fra la massima profondità degli scavi dal piano campagna ed il massimo livello di escursione della prima falda idrica superficiale dovesse emergere inferiore ad un metro, il fondo della vasca di laminazione dovrà essere opportunamente impermeabilizzato;*
- 3. la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo sia effettuata prima dell'inizio dei lavori per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale (ovvero la non contaminazione) in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 120/2017 e dettagliato nelle Linee Guida di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 54/2019;*
- 4. terre e rocce di scavo derivanti dall'attività del cantiere dovranno essere gestite in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 o dalla normativa in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06, a seconda della percentuale di trovanti che in esse sarà rinvenuta; nel caso in cui si riutilizzi il materiale terroso di risulta internamente al medesimo cantiere di produzione, ossia nei termini dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, nel progetto esecutivo dovrà essere dimostrato che tale materiale non è contaminato e il riutilizzo deve avvenire allo stato naturale; dovrà quindi prevedersi in via preventiva una caratterizzazione delle terre oggetto di escavazione, secondo le indicazioni procedurali riportate nell'Allegato 2 e 4 del D.P.R. n. 120/2017. Si rammenta infine che in questo caso la gestione dei materiali oggetto di escavazione non rientra nel campo di applicazione dei rifiuti, né dei sottoprodotti e pertanto non sarà necessario inviare alcuna trasmissione di dichiarazione di utilizzo, ma la relativa documentazione tecnica (risultanze della caratterizzazione) dovrà far parte integrante dei documenti progettuali. Diversamente qualora il progetto in esame preveda il riutilizzo/trasporto, anche solo parziale, del terreno scavato esternamente all'area di cantiere, tale terreno potrà essere riconosciuto come un sottoprodotto e il produttore dovrà attenersi alle indicazioni del D.P.R. n. 120/17 (che prevede comunque la caratterizzazione delle terre) presentando una o più dichiarazioni di utilizzo terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. medesimo. Tale dichiarazione dovrà essere presentata durante la fase esecutiva dei lavori, purché preceda di almeno 15 giorni la data effettiva di inizio escavazione;*
- 5. in tutti i campioni prelevati dovrà essere eseguita la ricerca dell'amianto;*
- 6. in fase di cantierizzazione delle opere di scavo e costruzione, al fine di limitare gli impatti ed i disagi nell'intorno:*
 - a. dovranno essere adottati presidi atti a gestire potenziali dispersioni di inquinanti nell'aria, nella rete fognaria esistente, nel suolo e sottosuolo e comunque nell'intorno del cantiere (copertura degli automezzi in ingresso ed uscita dal cantiere, copertura di materiali polverulenti, chiusura degli accessi alla pubblica fognatura, pulizia dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, posizionamento reti antipolvere nelle zone di confine delle aree di lavorazione a protezione dei ricettori vicini, ecc);*
 - b. relativamente alle attività di bagnatura si dovrà prevedere un'intensificazione di tutte le operazioni giornaliere durante la stagione estiva o comunque nei giorni particolarmente siccitosi o ventosi;*
 - c. dovrà essere programmata e svolta la pulizia della viabilità pubblica di accesso al cantiere, con frequenza ed estensione adeguata alle necessità ed al periodo;*
 - d. le attività dovranno svolgersi evitando la formazione di ristagni persistenti di acque;*
 - e. i rifornimenti di carburante e lubrificante ai mezzi meccanici dovranno avvenire su pavimentazione impermeabile;*
 - f. il calcestruzzo utilizzato non dovrà contenere Cr6+ e sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs 152/06. Adeguate garanzie qualitative documentate dovranno essere fornite dagli impianti di produzione esterni e tenute a*

disposizione degli enti di controllo;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.